



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE

Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA

☎062203507-fax062203507

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it

codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY

C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V



Roma, 30-03-2026
CIRC 179
Prot vedere segnatura

**Ai docenti di Sostegno a TD
Alle Famiglie degli alunni con sostegno**

Al Sito WEB

OGGETTO: DM n. 32/2025. Possibilità di conferma dei docenti di sostegno a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027.

In merito all'oggetto, si trasmette la Nota Mim prot. n° 7766 del 26.03.2026, **che si invita a leggere attentamente**, e si forniscono le dovute indicazioni a docenti e famiglie.

La normativa in oggetto è finalizzata alla possibilità di continuità didattica per il docente di sostegno, supplente nell'a.s. 25-26, che sia disponibile a continuare a seguire anche nell'a.s. 26-27 la classe in cui ha prestato servizio nell'a.s. precedente, a condizione che anche la famiglia dell'alunno con disabilità certificata ne faccia richiesta e il GLO sia d'accordo.

La concreta attuazione del DM 32/2025 implica una serie di condizioni che vengono di seguito sintetizzate:

Possono essere confermati i soli docenti che nell'a.s. 25-26 abbiano lavorato con supplenza di sostegno fino al 31/08 o fino al 30/06 (se al 30/06, anche su spezzone orario) da GAE o GPS, **NON** coloro i quali l'abbiano ottenuta **da Graduatorie di Istituto o da Interpello. NON possono partecipare, altresì, coloro i quali non abbiano superato l'anno di prova.**

Può invece partecipare il Personale di ruolo che voglia fruire l'aspettativa per accettare una supplenza su posto intero di sostegno (art. 47 o 70 CCNL).

Premesso quanto sopra illustrato, possono pertanto essere confermati i soli docenti che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) **docenti in possesso del titolo di specializzazione** per l'insegnamento agli alunni con disabilità (la specializzazione deve essere relativa al grado di scuola per il quale si chiede la continuità);
- b) **docenti privi del titolo di specializzazione** per l'insegnamento agli alunni con disabilità che, nell'anno scolastico 2025/2026, abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto **individuati a livello provinciale dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado (GPS)**;
- c) **docenti privi del titolo di specializzazione** per l'insegnamento agli alunni con disabilità che nell'anno scolastico 2025/2026 **abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati a livello provinciale** attraverso lo scorrimento incrociato di GAE e GPS di posto comune;

-I **docenti** in possesso di uno dei suddetti requisiti, qualora interessati alla conferma per l'a.s. 26-27, dovranno inviare al Dirigente Scolastico **entro il 08.04.2026** la domanda allegata alla presente, all'indirizzo rmic8cn00v@istruzione.it indicando nell'oggetto della mail: "COGNOME NOME richiesta conferma posto sostegno a.s. 26-27"

NB: si specifica che la disponibilità espressa dal docente in questa fase non è vincolante: il docente dovrà esprimere la propria volontà in via definitiva, vincolante e irrevocabile nella fase della compilazione dell'Istanza POLIS "Informatizzazione nomine supplenze"

-Le **famiglie interessate alla conferma** del docente di sostegno per l'a.s. 26-27, dovranno inviare al Dirigente Scolastico **entro il 08.04.2026** la domanda allegata alla presente, all'indirizzo rmic8cn00v@istruzione.it indicando nell'oggetto della mail: "COGNOME NOME ALUNNO richiesta conferma posto sostegno a.s. 26-27"

-In caso di concordanza tra desiderio del docente e della famiglia, nonché di positiva valutazione da parte del GLO e del Dirigente Scolastico, quest'ultimo ne darà comunicazione all'ATP, al docente e alla famiglia.

-L'Ambito territoriale provinciale dopo aver svolto le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (ivi comprese le procedure di immissione in ruolo, mobilità, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie), nonché le operazioni per il conferimento degli incarichi a tempo determinato finalizzato al ruolo, verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina.

-Al ricorrere di tutte le condizioni, l'Ambito territoriale di Roma provvederà alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze, entro il 31 agosto 2026. Degli esiti delle operazioni viene data pubblicazione da parte dell'Ufficio all'albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Caterina Biafora

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme connesse

RICHIESTA DA PARTE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

Al Dirigente Scolastico
dell'IC San Vittorino-Corcolle
-ROMA-

All'ATP di Roma (per il tramite dell'istituto di attuale servizio)

OGGETTO : Espressione di volontà del docente di sostegno (cognome-nome) in servizio nella classe..... sez.ne Plesso.....in applicazione del DM 32/2025: Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027.

Il/la sottoscritto/a, docente di sostegno presso codesto istituto nella classe.....sez.ne,, in applicazione del DM 32/2025

Esprime la volontà di poter essere confermato/a per l'a.s. successivo sul posto attualmente assegnato.

A tale fine lo/la scrivente dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni di stato (segnare con una X):

- docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità;
- docente privo del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che nell'anno scolastico **2025/2026** ha svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuato dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado (GPS); redatte ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera b), dell'Ordinanza 88/2024;
- docente privo del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che nell'anno scolastico 2024/2025 ha svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuato sulla base della procedura di cui all'articolo 12, comma 9, dell'Ordinanza 88/2024

Lo/la scrivente è consapevole e accetta tutto quanto previsto dal DM 32/2025 e in particolare di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, là ove si richiama l'art. 14 del OM 88/2024 , ove sono riportati gli effetti per il mancato perfezionamento e la conseguente risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Lo/a scrivente dichiara che, qualora ne ricorrano le condizioni (richiesta della famiglia e valutazione positiva di GLO e DS), nell'ambito della presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026, esprimerà la volontà di essere confermato/a con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze.

Lo/a scrivente è consapevole altresì che i docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Si auspica valutazione positiva della presente richiesta e si resta in attesa di riscontro.

Roma,

Firma del/la docente

RICHIESTA DA PARTE DELLA FAMIGLIA

Al Dirigente Scolastico
dell'IC San Vittorino-Corcolle
-ROMA-

OGGETTO : Richiesta di conferma del docente di sostegno (indicare il cognome ed eventualmente anche il nome)..... in servizio nella classe..... sezione Plesso..... in applicazione del DM 32/2025: Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico **2026/2027**.

Il/la/I sottoscritto/a/i (indicare cognome e nome in stampato maiuscolo leggibile)

-
-

In qualità di (segnare con una X)

- Genitore unico**
- Genitori**
- Tutore**
- Rappresentante legale**

dell'alunno/aiscritto/a e frequentante nell'a.s. **2025/26** la classe sez.ne nel plesso di, in applicazione del DM 32/2025, citato in oggetto

CHIEDE/CHIEDONO

che il/la docente di sostegno indicato/a in oggetto sia confermato/a nella classe ove è inserito nostro/a figlio/a in modo che per l'a.s. **2026/2027** possa contare sulla continuità didattica ed educativa già positivamente assicurata nell'anno in corso.

I genitori divorziati o separati devono firmare entrambi; altrimenti, firma l'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori devono dichiarare alla scuola se essa debba effettuare le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario. Se i genitori non sono separati o divorziati, la presente domanda può essere firmata da un solo genitore e si intende condivisa da entrambi.

N.B. I dati relativi sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme della privacy, di cui al Regolamento definito con GDPR 679/2016

Il genitore firmatario della presente richiesta dichiara di condividerla con l'altro esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile.

Si auspica valutazione positiva della presente richiesta e si resta in attesa di riscontro.

NB:

-I genitori divorziati o separati devono firmare entrambi; altrimenti, firma l'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori devono dichiarare alla scuola se essa debba effettuare le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario. Se i genitori non sono separati o divorziati, la presente domanda può essere firmata da un solo genitore e si intende condivisa da entrambi.

- I dati relativi sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme della privacy, di cui al Regolamento definito con GDPR 679/2016

Roma,

Firma del/la/i genitori, del rappresentante legale, del tutore



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche
LORO SEDI

e, p.c., all'Ufficio di Gabinetto

al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
SEDE

OGGETTO: Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027.

In attuazione dell'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, l'articolo 13 dell'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 (d'ora in poi, “*Ordinanza*”) disciplina per il biennio scolastico di riferimento le modalità di tutela della continuità didattica sui posti di sostegno. L'obiettivo delle disposizioni in parola è concorrere ad assicurare la continuità educativa e didattica nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, al fine di assicurarne il diritto allo studio e favorire la serenità della relazione educativa.

Stante la complessità della procedura in oggetto, strutturata in fasi temporalmente articolate, nell'ambito di differenti competenze e responsabilità amministrative, la presente nota, di carattere ricognitivo, ne ricostruisce le condizioni presupposte e richiama le istruzioni operative cui i dirigenti responsabili sono invitati a dare puntuale e tempestivo seguito.

A – PREREQUISITI PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

A.1 Sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza, la conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell'ambito dell'attribuzione delle supplenze fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2027) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2027), a seguito della conclusione delle operazioni relative al personale già di ruolo (ivi comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Il prerequisite essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell'anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest'ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

A.2 Qualora sussista detto prerequisite, possono accedere alla conferma, alle condizioni di seguito individuate, **esclusivamente** le seguenti categorie di docenti:

- a) docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d'istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello di cui all'articolo 13, comma 23, dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; si specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;
- b) docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), **esclusivamente** se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;
- c) docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, **esclusivamente** se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Stante quanto sopra, non sussistono le condizioni per accedere alla procedura di conferma per i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.

A.3 Si evidenzia che può partecipare alla procedura, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell'a.s. 2025/2026 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell'a.s. 2026/2027 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale. Ai sensi dell'articolo 399, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non possono prendere parte alla procedura i docenti con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026, né – stante quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore che non abbiano superato il periodo di prova. In ogni caso, l'istituto della conferma di cui alla presente nota è fruibile esclusivamente nell'ambito dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato e, pertanto, non si applica alle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.

B – FASI DELLA PROCEDURA

B.1 Avvio della procedura e valutazione da parte del dirigente scolastico

B.1.1 I dirigenti scolastici attiveranno la procedura per la conferma, **esclusivamente** nei confronti dei docenti in possesso dei requisiti sopra richiamati, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) espressa richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata, da acquisire agli atti entro il 31 maggio;
- b) positiva valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell'interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell'alunno e della classe, da comunicare alla famiglia e al docente entro il 15 giugno;



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- c) espressa manifestazione di consenso alla conferma da parte del docente interessato, da acquisire entro il 15 giugno, e comunque prima della comunicazione alla famiglia di cui al punto b). Si specifica che il consenso espresso in questa fase rappresenta una disponibilità alla conferma di carattere non vincolante, finalizzata a snellire le operazioni non attivando la procedura nei riguardi dei docenti non interessati; il docente dovrà esprimere la propria volontà in via definitiva, vincolante e irrevocabile nel corso della fase della procedura descritta al successivo paragrafo B.2.

B.1.2 Il dirigente scolastico, qualora concluda positivamente la fase istruttoria, sussistendone tutte le condizioni, ne dà comunicazione all'Ufficio scolastico territorialmente competente **improrogabilmente entro il 26 giugno** attraverso un'apposita funzionalità SIDI che sarà resa disponibile a partire dalle ore 14:00 del 28 maggio p.v., al seguente percorso: *SIDI → Applicazioni SIDI → Fascicolo Personale Scuola → Informatizzazione Nomine Supplenze → Gestisci Anno Corrente → Continuità Didattica*.

Il dirigente scolastico utilizzerà detta funzionalità per inserire a sistema le seguenti informazioni:

- codice fiscale del docente;
- tipo contratto (fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche); qualora il docente nell'a.s. 2025/2026 sia stato contrattualizzato su uno spezzone orario, sarà necessario specificare le ore di insegnamento;
- sede di servizio dell'a.s. 2025/2026;
- grado di istruzione;
- sede di servizio dell'a.s. 2026/2027 nella quale opererebbe la conferma qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma; in caso di dimensionamento, il codice del plesso dovrà essere quello relativo alla nuova istituzione scolastica.

B.1.3 Una volta acquisita a sistema la positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla confermabilità del docente, il dirigente scolastico potrà intervenire esclusivamente per rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione a fronte dell'accertamento di fatti o situazioni che inficino l'esito



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

dell'istruttoria stessa (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell'alunno per il quale si chiede la conferma del docente).

B.2 Espressione della volontà da parte del docente interessato

B.2.1 A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria avviata dal dirigente scolastico e dell'inserimento dei dati a sistema da parte dello stesso, il docente potenzialmente confermabile dovrà esprimere in via definitiva – nell'ambito della compilazione dell'istanza POLIS “*Informatizzazione nomine supplenze*”, finalizzata all'espressione delle preferenze per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche – la volontà di accettare o non accettare l'eventuale conferma. Qualora esprima la volontà di accettare, l'aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2027, fino al 30 giugno 2027 su posto intero, fino al 30 giugno 2027 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento).

B.2.2 L'espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva, vincolante e irrevocabile; pertanto, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso la procedura di interpello di cui all'articolo 14, comma 22, dell'Ordinanza. Qualora, invece, esprima la volontà di non accettare, l'aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.

B.2.3 Ai fini della verifica della nominabilità da parte dell'Ufficio competente, è necessario che l'aspirante compili anche la sezione dell'istanza finalizzata al conferimento delle supplenze. In caso di mancata compilazione, l'aspirante non potrà né essere confermato né essere destinatario di supplenze fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

B.3 Verifiche da parte dell'Ambito territoriale



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

B.3.1 L'Ufficio scolastico territorialmente competente, prima di procedere alla conferma, dovrà – dopo aver terminato tutte le operazioni relative al personale di ruolo (ivi comprese le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzate al ruolo) e prima dell'attribuzione delle supplenze di propria competenza – verificare nell'ordine la sussistenza di tutti i seguenti requisiti, come previsto dall'articolo 13, comma 3, dell'Ordinanza, ossia:

- a) che il docente abbia titolo a una qualsiasi nomina su uno dei posti disponibili nell'ambito delle procedure di conferimento delle supplenze fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche. Tale requisito verrà verificato tramite apposita procedura informatizzata;
- b) che il posto di sostegno su cui operare la conferma sia istituito anche nell'anno scolastico 2026/2027, non assegnato a personale di ruolo (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) e coerente con le tipologie di contratto cui l'aspirante si è dichiarato interessato nella scuola di potenziale conferma.

L'esito negativo di una delle suddette verifiche determinerà l'impossibilità di procedere alla conferma del docente.

B.3.2 Nel caso in cui dalla verifica risulti che nella medesima istituzione scolastica sussistono tutte le condizioni per la confermabilità per più aspiranti, gli stessi saranno presi in considerazione secondo l'ordine previsto dall'articolo 12, commi da 7 a 9, dell'Ordinanza.

B.3.3 Qualora il docente interessato alla procedura nell'a.s. 2025/2026 abbia svolto servizio su posto di sostegno in una provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS per l'a.s. 2026/2027, la nominabilità si considererà accertata qualora all'esito dell'elaborazione del sistema informativo residuino posti di sostegno non assegnati sul medesimo grado per il quale si richiede la conferma.

B.4 Conferma e pubblicizzazione dell'incarico

B.4.1 Al ricorrere di tutte le condizioni sopra dettagliatamente individuate, l'Ufficio territorialmente competente procederà alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sulla sede assegnata l'anno precedente, **improrogabilmente entro il 31 agosto 2026**, con l'adozione di un formale provvedimento di conferma e pubblicizzazione dell'esito delle operazioni sull'albo *on line* dell'Ufficio medesimo.

B.4.2 Contestualmente, il docente confermato verrà escluso dalla platea dei nominabili a tempo determinato e il relativo posto sarà sottratto dalle disponibilità per il conferimento delle supplenze. Fatto salvo il diritto al completamento nel caso di conferma su uno spezzone orario, il docente confermato non ha titolo a conseguire alcun tipo di supplenza, in qualsiasi modo conferita, ivi compresa la procedura di interpello di cui all'articolo 14, comma 22, dell'Ordinanza.

B.4.3 Qualora, alle condizioni di cui al punto B.3.3, un docente sia stato confermato su uno spezzone in una provincia diversa da quella di inserimento in GPS per l'anno scolastico 2026/2027, non sarà possibile procedere al completamento.

B.4.4 In aggiunta a quanto previsto al punto B.4.2, in caso di rinuncia alla conferma disposta o di mancata presa di servizio da parte del docente confermato, si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza, con la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie;

B.4.5 In caso di abbandono di servizio da parte del docente confermato, si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza, con la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo



MARIA ASSUNTA
PALERMO
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
26.03.2026
14:31:53
GMT+01:00